

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze, sezione IV civile, composta dai magistrati:

Dr.	Emanuele	RIVIELLO	Presidente rel.
Dr.	Ernesto	COVINI	Consigliere
Dr.	Marco	CECCHI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale A degli affari contenziosi civili, e vertente tra:
[REDACTED] elettivamente domiciliato in Siena via della Sapienza n. 72, presso lo studio dell'avv. Nicola GIULIANI che lo rappresenta e difende come da procura in atti

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Poggibonsi (SI) viale G. Marconi n.20, presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende come da procura in atti

APPELLATO

E

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Firenze Via Settembre n. 6, presso lo studio degli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] che la rappresentano e difendono come da procura in atti

APPELLATA

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Firenze via [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura in atti

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

All'udienza collegiale del **9/2/2021** tenuta con modalità di trattazione scritta a seguito di collegamento da remoto con applicativo TEAMS la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

per la parte appellante: In tesi: accertare e dichiarare che, sub specie, alcuna responsabilità professionale può essere imputata al [REDACTED] e per l'effetto

- statuire che nulla è dovuto a [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno;

- condannare [REDACTED] a rimborsare in favore del [REDACTED] le somme dal medesimo corrisposte per spese legali di primo grado e CTU contabile;

Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

In subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado relativamente al capo che statuisce sulla responsabilità professionale del Rag. [REDACTED]

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze condannare [REDACTED] a rimborsare in favore del [REDACTED] quanto dal medesimo corrisposto in favore di [REDACTED] per spese di lite del primo grado di giudizio, oltre spese di CTU contabile, e oltre spese sostenute per la difesa in giudizio di primo e secondo grado;

In estremo subordine, nella non creduta ipotesi di conferma della sentenza di primo grado relativamente alla mancata manleva per le spese di lite,

Voglia la Corte d'Appello di Firenze accertare e dichiarare la soccombenza reciproca e per l'effetto compensare le spese di lite di primo grado nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese del grado di appello.

per la parte appellata [REDACTED] respingere il proposto appello e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 1209/2017, pubblicata in data 29.11.2017, resa dal Tribunale di Siena nel procedimento civile RG n. 1057/2014. Con vittoria di spese e competenze sia del primo grado che del presente grado.

per la parte appellata [REDACTED] dichiara di non aver alcun motivo per dolersi della sentenza di primo grado né interesse ad interloquire sui motivi d'impugnazione formulati dal [REDACTED]

per la parte appellata [REDACTED] **in tesi**, riformare e annullare, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da [REDACTED] e per i motivi dedotti sopra sub 7.1., la condanna alla manleva dall'accoglimento, delle domande dell'attore contro il convenuto pronunciata con la sentenza impugnata n. 1209/2017 del Tribunale di Siena, con conseguente declaratoria di infondatezza della domanda di garanzia del convenuto travolta dalla infondatezza della domanda attorea contro lo stesso e quindi con condanna a carico del ridetto convenuto alla restituzione della somma di € 20.235,48 oltre interessi dal 12/12/2017 versata per compulsus ex art. 1917 2° comma c.c. trattandosi di indennità assicurativa indebita; e ciò oltre il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio;

in ipotesi denegata e salvo gravame, accogliere l'appello incidentale condizionato per i motivi dedotti sopra sub 7.2., decurtando dalla somma oggetto della condanna alla manleva, nella non creduta eventualità di conferma della medesima, lo "scoperto", pari al 10% della somma stessa, pattuito nell'art. 5 delle c.g.a.; e ciò con

ogni conseguente pronuncia, in ordine all'obbligo a carico del convenuto di restituzione del ridetto scoperto nonché alle spese di entrambi i gradi comunque da compensare.

Sempre con reiezione dell'appello principale sui punti individuati sopra sub 7.3. per i motivi ivi formulati; e ciò con ogni connessa pronuncia sulle spese, in ogni caso da compensare, di entrambi i gradi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28/5/2018, [REDACTED] conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze: [REDACTED] la [REDACTED] e la [REDACTED], proponendo appello avverso la sentenza 29/11/2017 n. 1209/17, con la quale il Tribunale di Siena aveva accolto la domanda di risarcimento del danno in favore del [REDACTED] liquidato in € 19.108,30, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo per responsabilità professionale.

Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:

- 1) violazione e/o errata applicazione dell'articolo 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. per difetto di motivazione e/o contraddittorietà di motivazione in merito alla sua responsabilità professionale;
- 2) errata applicazione delle norme contrattuali in atti, nel difetto e/o contraddittorietà della motivazione nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. tra richiesto e pronunciato, laddove il [REDACTED] pur avendo chiesto la condanna della [REDACTED] al rimborso delle spese di lite, nulla il Tribunale riferisce sul punto;
- 3) violazione e/o errata applicazione dell'articolo 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese di lite, pur risultando parte attrice parzialmente soccombente

L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.

Radicatosi il contraddittorio, [REDACTED] contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.

La [REDACTED] chiedeva il rigetto della domanda del [REDACTED] e in subordine proponeva appello incidentale per sentir decurtata la somma oggetto della condanna alla manleva.

La [REDACTED] rilevava che la domanda in primo grado svolta dal [REDACTED] nei suoi confronti di [REDACTED] era stata rigettata dal Tribunale di Siena e che il suo appello non riguardava i capi della sentenza afferenti a tale posizione con relativo passaggio in giudicato.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 9/2/2021, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio del 17/6/2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello si appalesa fondato e deve essere, conseguentemente, accolto.

Il Tribunale di Siena ha accolto (parzialmente) la domanda relativa al pagamento di un maggior importo relativamente ad un avviso di accertamento in quanto ha ritenuto a) che fosse riconosciuto il conferimento dell'incarico; b) che non fosse stata presentata domanda di adesione.

È stata, invece, respinta la domanda di risarcimento dei danni ulteriori e su tale capo della sentenza non è stato proposto appello, con conseguente suo passaggio in giudicato.

Del pari è passata in giudicato la pronuncia di inoperatività della polizza contratta dall'odierno appellante con [REDACTED] il 14/1/2013 e la presenza in giudizio di quest'ultima deve ritenersi unicamente finalizzata ad una *litis denuntiatio*.

Resta da esaminare il profilo di responsabilità asserito dal Tribunale in relazione al mancato inoltro della domanda di adesione.

Va osservato che, quand'anche fosse provata la conclusione di uno specifico mandato per la presentazione della domanda di adesione, non per questo sarebbe automatica ed evidente la responsabilità del professionista.

In una fattispecie analoga la Cassazione civile sez. III, con la sentenza 6/7/2020 n. 13873, dopo avere affermato un principio generale già altre volte proclamato, secondo cui *"la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente"* osserva, in particolare, che *"ove venga in rilievo l'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito"*.

Risulta, quindi, frutto di una non meditata e corretta valutazione quella del Tribunale di far discendere senz'altro da una mancata presentazione di una domanda di adesione la condanna del professionista al pagamento dei 2/3 delle sanzioni, che, appunto con il ricorso alla procedura, si sarebbero potute evitare.

Al riguardo torna acconcio quanto evidenziato dal C.T.U. alla pag. 8 dell'elaborato, dove evidenzia: "4.2.2 *La mera presentazione dell'atto di adesione all'avviso di accertamento n.T8V010200742/2012 relativo all'annualità 2007 non avrebbe prodotto alcun effetto.*

Non si genera un automatismo di riduzione o di azzeramento delle pretese del fisco a semplice richiesta.

Per ottenere annullamento totale o parziale è necessario esibire/esporre ragioni di fatto e di diritto che contrastino le presunzioni che la legge consente all'Agenzia di adottare quando l'avviso di accertamento è basato sulla ricostruzione dei movimenti finanziari (cfr. pag. 4 dove sono citati gli artt. 32 co. 1 n. 2) del DPR 600/73 e 51 co. 2 n. 2) del DPR 633/72.

4.2.3 La circostanza che, nell'annualità precedente, il contribuente sia riuscito ad ottenere delle riduzioni, molto probabilmente a seguito della presentazione di idonee giustificazioni ai movimenti finanziari di quell'anno, non consente al C.T.U. di operare alcuna presunzione e/o equiparazione anche in via analogica; viepiù nel caso dell'avviso di accertamento fondato su movimenti finanziari non giustificati. Infatti, in dette circostanze, come si evince dalla pag. 5 del DOC. 02, relativo al 2006, il maggior reddito oggetto di rettifica è determinato dalla sommatoria dei singoli movimenti non giustificati. Nel DOC. 03, relativo al 2007, i movimenti non giustificati non sono stati elencati".

Ora il [REDACTED] non ha provato di avere messo in condizioni il [REDACTED] di predisporre una domanda che, sulla base della documentazione bancaria, finanziaria e contabile, potesse pervenire ad un buon esito come assertivamente dato per scontato e pacifico dalla sentenza impugnata.

Inoltre, anche a non considerare (con la giurisprudenza di merito, tra cui quella del Tribunale di Torino sez. IV, 6/8/2019 n. 3871) che "in tema di ripartizione dell'onere probatorio in materia di inadempimento di obbligazioni professionali la prova dell'inadempimento non è di per sé sufficiente a fondare richieste risarcitorie, in quanto esse presuppongono la prova, da fornirsi a cura ed onere del danneggiato, del nesso causale tra condotta attiva e/o omissiva del professionista e pregiudizio lamentato dal cliente", che nella specie è totalmente mancata, deve sottolinearsi che sia mancata anche la prova che il cliente abbia assolto al proprio onere di fornire i dati attinenti alla propria situazione finanziaria per permettere al professionista di eseguire l'incarico; il commercialista, invero, in tanto può adempiere in quanto disponga di scritture o dati scritture contabili forniti dal cliente, non essendo esigibile un'autonoma attivazione da parte del professionista al fine di reperire voci di spesa o di ricostruzione della situazione economico-finanziaria del cliente.

Sotto il profilo giuridico, totalmente tralasciato dal Tribunale, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 12463 del 16/6/2016), sulla scorta della considerazione "che il rapporto tra il commercialista e il cliente si configura come un contratto col quale il primo si obbliga dietro corrispettivo a fornire la sua prestazione al secondo, il quale gli fornisce dati attinenti alla propria situazione finanziaria per permettergli di eseguire l'incarico", ha ritenuto in particolare "condivisibile il principio secondo cui il commercialista redige le scritture contabili sulla base dei dati forniti dal cliente, non essendo esigibile un'autonoma attivazione da parte del professionista al fine di reperire voci di spesa da annotare nelle scritture".

Nel caso di specie, in mancanza della prova della comunicazione di dati specifici relativi all'attività del [REDACTED] il commercialista, essendo impossibilitato alla compilazione della domanda di adesione non può ritenersi responsabile di siffatta omissione, non essendo esigibile un'autonoma attivazione da parte del professionista di reperimento dei dati in questione.

Del resto che detti dati non fossero disponibili sembra si possa evincere dalla stessa reazione di C.T.U. laddove, alla stessa pag. 8, egli stesso evidenzia "4.2.4 Il C.T.U. non ha a disposizione:

- *i verbali redatti dalla Guardia di Finanza (quello del 15.04.10 senza rilievi, quello del 25.02.11 con rilievi);*
- *l'elenco dei movimenti finanziari non giustificati per l'anno 2007;*
- *l'elenco dei movimenti finanziari giustificati nel 2006 che hanno concorso alla riduzione d'imponibile (e conseguentemente dell'imposta) avvenuta in sede di accertamento con adesione. La suddetta informazione avrebbe potuto essere utile se fosse stato possibile riscontrare una coincidenza fra i movimenti del 2006, inizialmente ritenuti non giustificati, sui quali l'Ufficio poi si era ricreduto, e quelli del 2007 (a titolo di esempio si ipotizza un versamento periodico di un canone attivo di locazione relativo ad un immobile estraneo all'attività esercitata dal Sig. [REDACTED]. In questo caso sarebbe stato possibile presumere che, anche per il 2007, l'Ufficio erariale avrebbe ridotto la pretesa almeno limitatamente a quegli importi;*
- *l'accertamento con adesione redatto per l'anno 2006;*
- *la contabilità degli anni 2006 e, soprattutto, 2007 per verificare se sarebbe stato possibile motivare in qualche modo i movimenti finanziari che Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate hanno ritenuto "non giustificati".*

Il [redacted] oltre a non averli messi a disposizione del C.T.U., non ha provato di averli tempestivamente messi a disposizione del [redacted] sicché, anche se conferimento di incarico vi fu, esso non comportò un inadempimento per la mancata messa a disposizione di documentazione idonea e sufficiente a permettere a quest'ultimo lo svolgimento del mandato professionale.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, pertanto, in accoglimento dell'appello qui proposto, deve respingersi la domanda del [redacted] anche in riferimento al capo della sentenza impugnata che accoglie la pretesa risarcitoria nei limiti di € 19.103,30 e dichiarare che nulla è dovuto al [redacted] a titolo di risarcimento del danno.

Va da sé che l'accoglimento dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale proposto dalla [redacted].

Il [redacted], poi, deve essere condannato al rimborso in favore del [redacted] delle somme che questi ha corrisposte per spese legali di primo grado e CTU contabile (€ 5.000,00 ed € 2.054,85 come da assegni circolari del 13/12/2017 prodotti in una con l'atto d'appello), senza maggiorazione di interessi in quanto non richiesti e alla restituzione della somma di € 20.235,48 oltre interessi legali dal 12/12/2017 al saldo in favore della [redacted], che ha documentato di avere pagato *per compulsum*.

In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 3083/2017; Cass. 2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico del [redacted] e vanno liquidate come da dispositivo applicato lo scaglione medio delle cause di valore fino a € 26.000,00 del D.M. n. 55/2014 come integrato dal D.M. 37/2018.

Il [redacted], inoltre, dovrà pagare anche le spese processuali della [redacted] relative al doppio grado di giudizio, la cui chiamata in causa si è resa necessaria per la sua domanda verso il [redacted], poi risultata infondata.

Devono, invece, essere compensate le spese del grado tra il [redacted] e la [redacted] chiamata in giudizio unicamente in qualità di litisconsorte processuale e la cui costituzione non era necessaria ai fini della controversia nel presente grado.

Le spese di C.T.U. di 1° grado devono essere definitivamente poste a carico del [redacted] essendo essa risultata espletata in conseguenza della sua infondata pretesa.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 28/5/2018 da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] della [REDACTED] della [REDACTED] avverso la sentenza 29/11/2017 n. 1209/17, del Tribunale di Siena, in totale riforma della stessa, così provvede:

- 4) accerta che nulla è dovuto al [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno e, per l'effetto, respinge la domanda dal medesimo proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio;
 - 5) condanna il [REDACTED] al rimborso in favore del [REDACTED] della somma complessiva di € 7.054,85;
 - 6) condanna il [REDACTED] al rimborso in favore della [REDACTED] della somma di € 20.235,48 oltre interessi legali dal 12/12/2017 al saldo;
 - 7) condanna il [REDACTED] a rimborsare al [REDACTED] le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dagli artt. 1 - 11 D.M. n. 55/2014 come integrato dal D.M. 37/2018, per il primo grado, in complessivi € 4.835,00 per compenso tabellare ex art. 4, comma V oltre rimborso delle spese forfettarie del 15% e oltre C.A.P. e I.V.A. come per legge e, per il secondo grado, in complessivi in complessivi € 4.159,50 di cui € 3.777,00 per compenso tabellare ex art. 4, comma V ed € 382,50 per esborsi oltre rimborso delle spese forfettarie del 15% e oltre C.A.P. e I.V.A. come per legge.
 - 8) condanna il [REDACTED] a rimborsare alla [REDACTED] le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dagli artt. 1 - 11 D.M. n. 55/2014 come integrato dal D.M. 37/2018, per il primo grado, in complessivi € 4.835,00 per compenso tabellare ex art. 4, comma V oltre rimborso delle spese forfettarie del 15% e oltre C.A.P. e I.V.A. come per legge e, per il secondo grado, in complessivi in complessivi € 3.777,00 per compenso tabellare ex art. 4, comma V oltre rimborso delle spese forfettarie del 15% e oltre C.A.P. e I.V.A. come per legge;
 - 9) dichiara integralmente compensate fra il [REDACTED] e la [REDACTED] le spese del presente grado di giudizio;
 - 10) pone definitivamente a carico del [REDACTED] le spese di entrambe le CC.TT.UU. espletate in primo grado.
- Così deciso nella camera di consiglio del 17/6/2021 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Emanuele RIVIELLO.

Il Presidente relatore ed estensore

Dott. Emanuele RIVIELLO